



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDUCCI - G. FATTORI”
Via F.lli Bandiera, 1 – 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI) Tel. 0586/764825 cod. fisc.92137860497
www.fattorirosignano.edu.it - e-mail: LIIC81900V@istruzione.it – e-mail: PEC: LIIC81900V@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA dell'I. C. “G. CARDUCCI- G. FATTORI”

Art. 1 – COMMISSIONE PER LE ISCRIZIONI

È costituita presso l'Istituto Comprensivo una Commissione per le iscrizioni composta da 1 assistente amministrativo, 2 docenti di Scuola dell'Infanzia e 1 genitore membro del Consiglio di Istituto.

La Commissione procede alla valutazione delle domande, predispone e pubblica le graduatorie provvisorie, raccoglie gli eventuali reclami contro le graduatorie provvisorie.

TITOLO I° (ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA)

Art. 2 – CONFERMA DELL'ISCRIZIONE PER I FREQUENTANTI

Gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola purché non abbiano compiuto ovvero non compiano entro il 31 dicembre il sesto anno di età e non siano stati dimessi per irregolare o mancata frequenza.

Art. 3 – STRADARIO

Lo stradario delle Scuole dell'Infanzia “Piccole Tracce” e “Rodari” coincide con quello dell'Istituto Comprensivo.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE – PREFERENZE E DOCUMENTAZIONE

Entro il termine fissato annualmente dal Ministero per le iscrizioni, può essere presentata domanda di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia per i bambini che compiono 3, 4 o 5 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni, nonché per i bambini in anticipo che compiranno i 3 anni entro il 30 Aprile dell'anno successivo (ovvero entro la data che sarà indicata dall'apposito D.M. che determina annualmente le modalità dell'iscrizione anticipata).

Si può richiedere l'iscrizione a una delle Scuole dell'Infanzia del Comprensivo. La scelta non può essere modificata dopo il termine delle iscrizioni.

Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione. L'autocertificazione può essere spedita in segreteria o consegnata direttamente, firmata dall'interessato alla presenza dell'impiegato addetto. Se consegnata da persona diversa dall'interessato, il delegato dovrà accompagnare la domanda da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario.

Art. 5 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE DEI NUOVI ISCRITTI

Successivamente alla data di scadenza delle iscrizioni, e solo nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili, le famiglie dei bambini iscritti, opportunamente avvisate dalla scuola, dovranno consegnare alla segreteria didattica entro un termine prestabilito di trenta giorni, l'ALLEGATO 1 opportunamente compilato in ogni sua parte

I bambini, i cui familiari non consegneranno la suddetta attestazione nei termini indicati dall'Istituzione Scolastica, verranno AUTOMATICAMENTE inseriti in coda nella categoria di appartenenza.

La Commissione di cui all'art. 1 predispone e pubblica le graduatorie provvisorie dei nuovi iscritti. In particolare:

1. graduatorie (una per ogni singola scuola) dei bambini che richiedono l'iscrizione e che compiono tre anni, quattro anni o cinque anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni
2. graduatorie (una per ogni singola scuola) dei bambini che richiedono l'iscrizione e che compiranno tre anni tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2023 (bambini anticipatori iscritti con riserva)

Gli alunni iscritti con riserva di cui al punto 2. (alunni anticipatori) saranno ammessi alla frequenza il giorno successivo il compimento del 3° anno d'età, solamente in caso di esaurimento della graduatoria di cui al punto 1. Non è pertanto possibile garantirne la frequenza.

In ciascuna delle suddette graduatorie i bambini sono inseriti secondo il punteggio della tabella di valutazione (allegato 1 al presente Regolamento) nonché sulla base delle precedenzae previste dal successivo articolo 6.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate a cura della Commissione dopo il **30 Aprile**, mediante affissione all'albo della Direzione e delle scuola d'infanzia, **previa comunicazione sul sito web dell'istituzione scolastica**

A fianco di ciascun nominativo verrà riportata l'indicazione relativa alla eventuale ammissione del bambino.

In calce alle graduatorie è specificato il numero dei posti disponibili per ciascun plesso di Scuola dell'infanzia.

Art. 6 - ECCEDENZIA DELLE DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE RISPETTO AL NUMERO DEI POSTI E PRECEDENZE

Nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili, si applicano le seguenti precedenzae **“assolute”**

- 1) BAMBINO CON DISABILITA' in possesso di certificazione L.104/92 in corso di validità

- 2) BAMBINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO CON ATTESTAZIONE ASL
- 3) BAMBINO DI ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RESIDENTE NELLO STRADARIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Allo scopo di favorire il processo di prescolarizzazione, nell'ambito di ciascuna delle graduatorie a parità di punteggio precede il bambino di maggiore età.

In caso di uguale punteggio e uguale data di nascita si procederà al sorteggio pubblico in presenza degli interessati.

Art. 7 – RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE

L'Art. 14, comma 7 del D.P.R. 275/99: "I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo."

Art. 8 – COMPILAZIONE ELENCHI DEGLI AMMESSI ALLA FREQUENZA E DELLE LISTE DI ATTESA

L'ammissione ad una delle scuole richieste verrà effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria nella quale il bambino è utilmente inserito.

Decorsi i termini di cui al precedente articolo 7, sono pubblicati mediante affissione all'Albo, previa comunicazione sul sito web dell'istituzione scolastica, gli elenchi definitivi dei bambini di nuova iscrizione ammessi alla frequenza su ciascuna scuola. Successivamente alla compilazione degli elenchi definitivi degli ammessi alla frequenza, la Segreteria della scuola provvede a comunicare **tramite avviso sul sito dell'Istituzione scolastica ed invio di una mail**, alle famiglie l'ammissione alla scuola prescelta, al fine di acquisire per iscritto l'accettazione del posto da parte della famiglia stessa. **Entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive**

Oltre all'elenco degli ammessi, viene pubblicato all'albo della scuola anche l'elenco dei bambini in lista di attesa, sempre nell'ambito delle graduatorie indicate al precedente articolo 5.

Coloro che, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, si trovassero in lista di attesa possono fare domanda anche in altra scuola.

E' vietato dalla legge iscriversi in più scuole prima di essere dichiarato in lista d'attesa.

Coloro che avranno trovato posto in altra scuola, statale, comunale o privata saranno depennati d'ufficio dalla lista d'attesa, perdendo il diritto ad essere chiamati in caso si verificasse una disponibilità di posti. Il depennamento avverrà 15 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico **previo verifica della segreteria, delle scuole dell'infanzia statali, comunali e private vicinori, degli elenchi dei loro ammessi.**

In base alla Delibera del Consiglio di Istituto, n. 9 del 17/12/2021, a partire dalle graduatorie riferite all'a. s. 2022/2023, i bambini rimasti in lista d'attesa saranno inseriti in un'unica graduatoria valida per i due plessi di Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo.

Art. 9 – RINUNCE E CONSEGUENTI SUCCESSIVE AMMISSIONI – ASSENZE CHE DETERMINANO DECADENZA

Sono considerati rinunciatari e perdono conseguentemente il posto nella scuola assegnata coloro che entro il termine stabilito dalla graduatoria definitiva non presentano l'accettazione scritta ai sensi del precedente articolo 8.

I posti di coloro che rinunciano sono ricoperti attingendo alle liste di attesa, sempre mediante scorrimento parallelo della graduatoria nella quale si è utilmente inseriti.

Le surroghe dei posti che rimangono scoperti per rinuncia possono essere effettuate sia prima dell'inizio dell'anno scolastico che nel corso dello stesso. Dopo l'inizio dell'attività educativa, le eventuali surroghe dei posti che rimangono scoperti per rinuncia vengono effettuate senza modificare la composizione delle sezioni già costituite.

Un'assenza immotivata che si protrae per 20 giorni consecutivi o assenze continuate superiori a 40 giorni, anche se motivate e certificate, possono comportare la perdita del diritto al posto e la conseguente surroga con un altro bambino in lista di attesa.

Art. 10 – DOMANDE DI TRASFERIMENTO O DI NUOVA ISCRIZIONE PRESENTATE OLTRE I TERMINI

Le domande di iscrizione presentate successivamente rispetto alla scadenza dei termini, sono o immesse utilmente in graduatoria, nel caso vi sia vacanza di posti, o collocate in lista di attesa, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 11 – COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

La Scuola dell'Infanzia "Piccole Tracce", in base alla propria graduatoria interna, compone a Settembre le sezioni in modo eterogeneo.

La Scuola dell'Infanzia "Rodari", quando possibile, a Settembre compone le sezioni in modo omogeneo per età. L'accesso alla sezione omogenea è garantito in base alla presentazione in ordine cronologico delle domande (n. di protocollo).